

COMUNE DI BELMONTE CALABRO
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE

**CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

PARTE GENERALE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere che il Comune di Belmonte Calabro potrà concedere a persone ed Enti Pubblici e privati che ne fanno richiesta nell'ambito dei successivi articoli.

ART.2

L'importo complessivo che potrà essere disposto a qualsiasi titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario o vantaggio, dovrà contenersi nell'ambito delle apposite predisposizioni di bilancio di previsione o variazioni possibili dello stesso esercizio finanziario, tenendo presente i vari settori di interventi e relative priorità.

In caso d'urgenza è consentito alla Giunta Comunale di adottare deliberazioni di variazioni che però devono essere sottoposte a ratifiche del Consiglio Comunale, entro i termini fissati dal D.Lgs 267/2000.

ART. 3

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrispondente le concessioni di contributi, sussidi e benefici, potranno essere disposte somme non superiori all'esercizio finanziario precedente calcolati in dodicesimi.

ART. 4

La giunta comunale stabilisce i termini entro i quali, i soggetti interessati potranno presentare le richieste al Comune, al fine di poter redigere il programma e poter esprimere richieste di contributi ad Enti sovracomunali. Qualora vengono prodotte richieste recanti data antecedente o postuma ai termini fissati dalla Giunta, la Commissione può prenderle in esame ove facciano riferimento a fatti o avvenimenti eccezionali e non preventivabili, nei limiti delle accertate disponibilità di bilancio

ART. 5

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato. Le istanze pervenute con annessa documentazione ed eventuali accertamenti richiesti, devono essere assegnate ad un responsabile di settore per un esame preliminare oppure essere sottoposti direttamente all'esame della commissione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 6

La commissione può escludere qualsiasi domanda qualora la stessa non dovesse contenere i requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta è tenuta a rinviare le richieste escluse alla commissione in caso di ricorso dell'interessato che devono essere inoltrate non oltre giorni 7 (sette) dalla comunicazione.

ART. 7

Le istanze per la richiesta di sovvenzione, contributi, sussidi od ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere sono sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 5. La Commissione è così composta:

- | | |
|---|------------|
| a) Sindaco o delegato | Presidente |
| b) Assessore alla Pubblica Istruzione o Cultura o Servizi Sociali
o Turismo o Sport e Spettacolo | Componente |
| c) n° 1 Consigliere Comunale della Maggioranza | Componente |
| d) n° 1 Consigliere Comunale della Minoranza | Componente |
| e) n° 2 rappresentanti appartenenti alla comunità belmontese
che abbiano maturato esperienza nei settori di intervento | Componente |

A Segretario della commissione può essere designato un dipendente comunale non inferiore al quinto livello od un componente della stessa commissione.

I rappresentanti di cui alla lettera e) vengono eletti in misura di n° ????? dalla maggioranza e n° ????? dalla minoranza. Gli Assessori di cui alla lettera b) possono alternarsi nelle varie sedute della commissione. Le elezioni per i componenti elettivi si svolgeranno in un'unica operazione di voto a scrutinio palese. Detta commissione deve essere rinnovata in tutti i suoi componenti elettivi dopo almeno due anni e comunque avere durata massima fino al termine del mandato amministrativo.

ART. 8

La Commissione può essere convocata, secondo i termini fissati dalla Giunta comunale o direttamente dal Presidente. Di ogni riunione della Commissione e relative decisioni è redatto apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta, compreso il Segretario della commissione. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se presiedute dal Sindaco o delegato od Assessore ed almeno da tre componenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevarrà sul voto dei componenti. La commissione esprimerà parere consultivo ai fini degli adempimenti previsti dalle norme che precedono.

ART. 9

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici (delibera di giunta o determina) sono pubblicate all'Albo Pretorio di comune per durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, anche successivamente alla pubblicazione, previa richiesta nelle forme previste dal regolamento, ovvero in assenza dalla legge 241/1990 e s.m. e dal D.Lgs 267/2000, Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al comma precedente può essere richiesta, per iscritto, da ogni cittadino del comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede, nei tempi e modalità previsti dalla legge.

SETTORE D'INTERVENTO

ART. 10

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) protezione civile;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- e) cultura ed informazione;
- f) sviluppo economico;
- g) tutela dei valori ambientali;
- h) promozione e sviluppo del turismo e dello spettacolo;
- i) attività umanitarie e del volontariato.

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esse riconducibili. Sono escluse dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto o da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32 comma secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000.
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti,
- c) restano, altresì escluse, le erogazioni che hanno specifica destinazione e che fanno riferimento a specifiche leggi regionali (legge regionale n° 5/87).

SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore di:

- a) persone residenti nel comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune;
- d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività di vantaggio della popolazione del comune.

In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure la per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 12

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi di sostegno dal comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata, ove possibile, la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa autentica secondo le norme di cui al DPR 445/2000, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti il nucleo stesso. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato, anche per evitare di sostenere la medesima iniziativa con stessi importi di copertura da Enti diversi. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, nell'ambito della disponibilità di bilancio, previa deliberazione di Giunta Municipale od ?????????????? tramite apposito decreto. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ne richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata da programma della manifestazione od iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere nonché copia dell'ultimo bilancio approvato. Il Comune può richiedere al soggetto organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Tali benefici allorquando interessano Associazioni e soggetti privati ed Enti pubblici che operano in

concomitanza all'Amministrazione, non sono assoggettate a commissioni o regolamenti.

ART. 13

Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Gli Enti pubblici, privati, associazioni e comitati che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del comune. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. Il patrocinio concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 14

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- h) protezione civile e sicurezza dell'ambiente e del territorio.

Per conseguire tali finalità il comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al comma precedente;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui al primo comma nonché verso attività di manutenzione e pulizie di strade, piazze, giardini pubblici, beni ambientali, aree a verde ristoro, strutture comunali e simili;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle precedenti lettere.

I richiedenti devono essere costituiti ai sensi della disciplina di legge del settore.

ART. 15

Possono produrre istanza i cittadini che abbiano residenza nel comune di Belmonte Calabro o che la residenza l'abbiano conseguita a norma di legge da almeno sei mesi. Le domande contenenti ogni documentazione che comprovi lo stato di bisogno dovranno riportare in allegato i seguenti documenti:

- 1) situazione di famiglia;
- 2) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante la situazione patrimoniale ed economica del richiedente e di ogni componente il nucleo familiare;
- 3) modello 101 o modello 201-740
- 4) modello ISEE.

L'istanza acquisita agli atti del comune dovrà essere inviata dal Sindaco o suo delegato all'ufficio amministrativo dei servizi sociali che in breve termine e non oltre dieci giorni dovrà procedere all'iscrizione della stessa ed inviarla alla Commissione. Qualora la Commissione riterrà opportuno effettuare ulteriori accertamenti l'istanza sarà trasmessa al Comando dei Vigili Urbani perché disponga ogni dovuto ed approfondito accertamento sulla richiesta formulata. Lo stesso, espletato ogni accertamento, restituirà l'istanza con la propria determinazione e rilievi all'Ufficio Amministrativo dei servizi sociali per il seguito di competenza. All'interessato può essere richiesta una dichiarazione di responsabilità in ordine ai requisiti da accertare per i quali l'Ente si riserva di verificare e controllare quanto dichiarato.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 16

Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- a) propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazione, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre, manifestazioni;
- b) studi, ricerche, rilievi, progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello sport;
- c) attività agonistiche e non agonistiche annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
- d) lo sport sociale;
- e) l'addestramento fisico dei portatori di handicap;
- f) la ginnastica correttiva ed educativa;
- g) il sostegno e la creazione di centri di avviamento, centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e gli anziani, mediante i corsi ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- h) la formazione e l'aggiornamento di istruttori tecnici, sportivi e dirigenti sportivi e del personale comunque necessario per lo svolgimento necessario per lo svolgimento delle attività sportive;
- i) l'acquisto ed il potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo;
- j) corsi di formazione ed addestramento per protezione civile.

Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel Comune di Belmonte Calabro nonché tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazioni regolarmente costituite e registrate nelle forme di legge, ivi comprese le associazioni di volontariato e/o protezioni civile.

ART. 17

La concessione a condizione agevolata dell'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunali è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione regola i rapporti, obblighi, doveri, requisiti, garanzie ed ogni altro aspetto inerente la tutela dell'interesse pubblico. Nel caso in cui l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo o la commissione comunale, abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale deve essere trasmessa al comune.

ART. 18

Al fine di poter garantire l'assegnazione di un contributo di cui all'art. 15 devono far pervenire all'Amministrazione Comunale, entro i termini previsti dalla Giunta quanto segue:

- a) domanda su carta intestata della società a firma del presidente o legale rappresentante;
- b) copia dello statuto dell'associazione;
- c) copia dell'atto costitutivo dell'attività sportiva (per il richiedente di cui al secondo comma dell'art. 15);
- d) relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare con eventuale elenco degli atleti in regola con le federazioni competenti;
- e) regolamento e programma della manifestazione;
- f) attestato della federazione sportiva od ente di promozione sportiva dal quale risulti il carattere della manifestazione in ordine alla quale verrà data maggiore preferenza (internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale, comunale).

Tale attestato è richiesto solo per le società sportive. Alle società di nuova istituzione potrà essere concesso un contributo a fondo ed in ragione dell'attività che si prefiggono di svolgere a condizione che queste risulteranno affiliate ad una federazione od un ente di promozione sportiva. Per ottenere il contributo le predette società dovranno però produrre unitamente ad apposita domanda l'atto costitutivo e lo statuto sociale della società, il certificato federale o quello dell'ente di promozione sportiva ed una relazione sull'attività che intende intraprendere.

SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ART. 19

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per le organizzazioni di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia la di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche e locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive, per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
- f) studi e ricerche del suolo – ambiente – territorio per energie e risorse alternative od interventi di salvaguardia e prevenzione o studi per individuare forme di finanziamento per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio.

ART. 20

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente articolo può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale o comunale, secondo le rispettive competenze, qualora è richiesto, e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ATTIVITA' CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE

ART. 21

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) all'organizzazione ed all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità belmontese;
- d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
- e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della nostra comunità e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- f) all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico – artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

SETTORE DELLO SPETTACOLO

ART. 22

Gli interventi del Comune per la promozione, sostegno e lo sviluppo dello spettacolo, sono finalizzati:

- a) al supporto di manifestazioni che promuovono le produzioni originali ed artisticamente valide;
- b) all'acquisto di spettacoli creativi ed originali per una nuova più vasta fruizione sociale;
- c) all'acquisto di spettacoli significativi e funzionali sul piano educativo, per una maggiore fruizione scolastica;
- d) all'incentivazione di produzioni originali.

SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI

ART. 23

Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro, ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi sociali mediante iniziative e/o attività finalizzate alla riduzione del disagio giovanile, con opera di consulenza, di informazione, di supporti per soddisfare esigenze umanitarie, solidaristiche, sociali, espressive, costruttive.

SETTORE DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO

ART. 24

Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo, sono finalizzati:

- a) alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico - ambientale;
- b) della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità belmontese, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

I contributi sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati, associazioni o comitati, operanti nel territorio comunale che, con la loro attività ordinaria e/o singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio comunale.

SETTORE DELLA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, RIPOPOLAMENTO E PROTEZIONE DEL CENTRO STORICO

ART. 25

Gli interventi a favore dell'attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno delle attività delle associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione civile, valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei periodi che minacciano la conservazione, le azioni ed iniziative utili per la protezione.

L'Amministrazione Comunale può erogare forme di incentivi e contributi a famiglie che vogliono abitare il Centro Storico allorché devono ricorrere a locazioni oltre la legge Regionale ??? ?????????????????????? a contributi per la locazione. Può inoltre erogare contributi mensili/annuali per la promozione di locali mostre, botteghe artigiane ed esercizi che mirano a rivitalizzare il Centro Storico.

ART. 26

Gli Enti, le associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati negli art. 16 e seguenti, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento devono presentare richiesta, nei termini, se stabiliti dalla giunta comunale, con:

- a) relazione scritta illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la richiesta;
- b) relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno di riferimento;
- c) copia dello statuto (per enti ed associazioni).

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 27

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso deve essere accordato dalla Giunta previo parere della commissione, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28

Nel rispetto delle finalità per cui sono concesse dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici, le erogazioni di cui all'art. 1 devono essere effettuate ai sensi e con le modalità contenute nel presente regolamento. Eventuali disponibilità finanziarie derivanti da spettanze di qualsiasi genere di amministratori comunali, i quali desiderano destinare, previa rinuncia formale ed irrevocabile, tutta o parte delle spettanze, a favore di soggetti pubblici o che svolgono attività sociale nell'ambito del turismo, spettacolo, cultura, volontariato, comitati per il tempo libero e sagre, sostegno alla persona, la commissione può effettuare le verifiche opportune ma deve rispettare la volontà e la finalizzazione espressa dal rinunciante e se donante previa accettazione del consiglio comunale in quest'ultimo caso. L'Ufficio contabile, entro il 30 settembre, redige il rendiconto dei contributi ricevuti, sia ordinari che straordinari e lo sottopone alla firma del segretario per essere pubblicato all'Albo Pretorio.

ART. 29

Il comune di Belmonte Calabro istituisce, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 30.12.91, n° 412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche a cui vengono erogati i contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici ai sensi del presente regolamento. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. L'albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 30

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi momento ne fosse ravvisata la necessità o l'utilità. Per le riunioni della commissione di cui all'art. 7, non è previsto compenso, indennità o gettone alcuno. Lo stesso entrerà in vigore dal 15° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione.